



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Decreto Interministeriale n.
del

**DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014**

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DI CONCERTO
CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59 , in particolare l’art. 21;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 622;
- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008”;
- VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l’articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 – Serie generale;

VISTO il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge 296/96;

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

VISTO in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/2011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento "per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;

- VISTO l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
- VISTO l'art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27.2.2009, n. 14 che ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del secondo ciclo;
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento di "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante "norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 recante "norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTI i decreto interministeriali con i quali, in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, si è proceduto alla individuazione delle classi di concorso delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi terze degli istituti professionali da cui ridurre le consistenze orarie;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
- VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTA la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante "indicazioni e raccomandazioni per



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;

VISTA la circolare ministeriale n. 110 del 30 dicembre 2011 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2012/13;

VISTA l'intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza unificata, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO l'art. 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 che prevede “A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 64;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazione, dalla legge 4.4.2012 n.35;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazione, dalla legge 7.8.2012 n, 135;

SENTITA la Conferenza Unificata che nella seduta

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

DECRETA

Art. 1

(consistenze dotazioni)

1. Le dotazioni organiche sono definite in attuazione dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2001, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e delle norme attuative di cui al piano programmatico e dall'art. 19, comma 7 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 .

2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2013/2014 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, sono state determinate in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e alla relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana e tengono conto del grado di densità demografica delle province di ciascuna regione, della distribuzione della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi.

4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricula previsti per la classi prime, seconde, terze e quarte dai nuovi Regolamenti e, per la classe quinta dell'istruzione tecnica, ai sensi dei vigenti ordinamenti, con consistenze orarie ridotte in attuazione dell'art. 1, comma 4 del DPR 88/2010 e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

5. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311.

6. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili degli Uffici territoriali e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

Art. 2

(dotazioni provinciali)

1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; particolare riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione compresa la scuola dell'infanzia, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico- didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

5 I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall' articolo 64, della legge 6.8.2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Art. 3

(Costituzione delle classi)

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel DPR n. 81 del 20 marzo 2009 "regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovrà comportare incrementi al numero della classi stesse.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

2. I dirigenti scolastici provvederanno alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.

Art. 4

(Scuola dell'infanzia)

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 59/2004, come richiamato dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato Regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri dallo stesso previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. L'istituzione di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata ed equilibrata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5

(Scuola primaria)

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento approvato con DPR n. 89 del 20 marzo 2009 sul primo ciclo.
2. Per tutte le classi dell'intero ciclo funzionanti nell'a.s. 2013/14, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle presenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali per classe, senza presenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09, senza presenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di presenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.

4 L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici potranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

5 Nell'ambito dell' istituzione scolastica le diverse frazioni orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero, sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.

6. L'insegnamento delle religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

7. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, compresi quelli connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR n. 275/99, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzata per garantire l'orario della mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.

Art. 6

(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili e tenendo conto dell' eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

seconde e terze con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi o percorsi previsti dai nuovi Regolamenti e per le classi quarte e quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre.

2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008, i docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6. I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 7

(istruzione secondaria di I grado)

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.

2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento approvato con DPR n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.

5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali. Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale durante i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.

6. Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 212 dell'8 luglio 2005 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" le scuole medie annesse ai conservatori si intendono definitivamente non più funzionanti. Il citato articolo 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede " *Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis ... art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*". Il comma 5 dell'art. 239 prevede " presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico".

Art. 8

(istruzione secondaria di II grado)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

- 1.** Gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.
- 2.** Ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più articolazioni e/o opzioni per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d’arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
- 3.** Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009 .
- 4.** In considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle prime e seconde.
- 5.** Nel caso di istituzione scolastica che comprenda un liceo artistico e un istituto d’arte l’utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell’istituto d’arte) per la costituzione delle cattedre all’interno dell’istruzione determinano l’organico di istituto; conseguentemente dovranno essere previste graduatorie di istituto uniche e per ciascuna classe di concorso, per l’individuazione del docente soprannumerario.
- 6.** In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.
- 7.** Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

8. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .

10. I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.

11. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.

12. Le classi intermedie sono costituite con un numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché la media degli alunni sia non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

13. Le classi terminali sono costituite con un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

14. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, solo nel caso in cui non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 9

(percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP))



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

1. I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 22 titoli di qualifica professionale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, integrato con l'accordo del 19 gennaio 2012, recepito con decreto interministeriale del 23 aprile 2012, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

2. I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere attivati dagli istituti professionali, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità previste dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07:

- tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 22 qualifiche professionali di cui ai citati accordi. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;
- tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'accesso ai relativi percorsi si rende possibile solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione dell'accordo territoriale col competenteUSR, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e l'articolazione dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti Professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l'articolazione dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà superare quella derivante dal funzionamento dei corsi ordinari degli istituti professionali.

3. A partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio. Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati dall'a.s. 2009/2010.

4. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

5. Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivo di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del quadro orario relativo al percorso di studio attivato; tale dotazione organica si intende comprensiva anche dei percorsi di IeFP.

6. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di IeFP non è separato; l'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e dei contratti collettivi, ai sensi dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/07.

Art. 10

(dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

1. L'applicazione del DPR 29 ottobre 2012, n.263, recante il regolamento relativo alle "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" è rinviata all'a.s. 2014/2015. Per l'a.s. 2013/2014 rimangono, pertanto, in vigore le disposizioni emanate negli anni precedenti di cui al successivo comma.

2. L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non può superare quella definita nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010/2011. Eventuali variazioni, conseguenti anche all'Accordo Quadro tra il MIUR e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010 relativo "al rilascio del permesso di soggiorno CE", sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Art. 11

(sezioni ospedaliere)

Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura .

Art. 12

(dotazione organica di sostegno)

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2013/14 è stabilita nella tabella E, colonna A, che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che è pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E, colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.
2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i Direttori generali regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80, del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti devono essere assegnati con priorità a docenti in servizio a tempo indeterminato con provvedimenti di durata annuale e, in subordine, a supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 recante regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

6. I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità più idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni.

Art. 13

(istituzioni educative)

Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo. In base all'art. 19, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le dotazioni organiche del personale educativo non potranno *“superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012”*.

Art. 14

(scuole funzionanti presso educandati femminili statali)

Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti presso gli Educandati femminili statali di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.

articolo 15

(gestione delle situazioni di fatto)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del Direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.

3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità.

4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento, relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USP di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

7. All'attuazione del presente articolo si procede nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando l'obiettivo di conseguimento delle economie previsto dall'art. 64, comma 5, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16

(verifica e monitoraggio)

1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

“Art. 17

(scuole con insegnamento in lingua slovena della Regione del Friuli Venezia Giulia)

Le tabelle “A”, “B”, “C” e “D” riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena, compreso l'I.C. con insegnamento bilingue sloveno-italiano in prov. di Udine. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale provvederà alla ripartizione di tali risorse tra le province interessate. “

Art. 18

(oneri finanziari)

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e “E” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53 .

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

**IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Tabella A - Scuola dell'infanzia
Contingente organico per l'a.s. 2013/2014

Regione	Organico 2012/2013 (*)	Organico 2013/2014 (*)
Abruzzo	2.425	2.455
Basilicata	1.158	1.138
Calabria	3.976	3.924
Campania	11.737	11.743
Emilia Romagna	4.197	4.237
Friuli Venezia Giulia	1.455	1.464
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	90	90
Lazio	6.598	6.626
Liguria	1.715	1.719
Lombardia	9.461	9.503
Marche	2.707	2.756
Molise	556	554
Piemonte	5.897	5.966
Puglia	7200	7.149
Sardegna	2.631	2.637
Sicilia	8.617	8.645
Toscana	5.317	5.355
Umbria	1.513	1.532
Veneto	3.799	3.859
Totale	81.049	81.352

(*) comprensivo dei 610 posti assegnati per la generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Tabella B - Scuola Primaria

Contingente organico per l'a.s. 2012/2013

Regione	Organico 2013/2014 (*)	Organico 2013/2014 (*)
Abruzzo	4.171	4.185
Basilicata	2.214	2.180
Calabria	7.770	7.712
Campania	20.215	19.973
Emilia Romagna	14.113	14.274
Friuli Venezia Giulia	4.016	4.032
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	196	198
Lazio	18.763	18.912
Liguria	4.632	4.632
Lombardia	33.821	34.138
Marche	5.010	5.011
Molise	1.012	998
Piemonte	14.949	15.037
Puglia	13.437	13.298
Sardegna	5.447	5.441
Sicilia	17.425	17.224
Toscana	11.742	11.821
Umbria	2.981	3.009
Veneto	16.710	16.775
Totale	198.614	198.850

(*) comprensivo dei 2.550 posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Contingente organico per l'a.s. 2013/2014

Regione	Organico 2012/2013	Organico 2013/2014
Abruzzo	2.975	2.941
Basilicata	1.604	1.581
Calabria	5.655	5.578
Campania	17.152	16.886
Emilia Romagna	7.642	7.708
Friuli Venezia Giulia	2.411	2.408
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	70	70
Lazio	12.314	12.311
Liguria	2.787	2.798
Lombardia	18.987	18.988
Marche	3.090	3.058
Molise	717	703
Piemonte	9.009	8.989
Puglia	10127	10.021
Sardegna	4.211	4.155
Sicilia	14.538	14.337
Toscana	6.962	7.019
Umbria	1.817	1.809
Veneto	10.466	10.401
Totale	132.534	131.761



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Contingente organico per l'a.s. 2013/2014

Regione	Organico 2012/2013	Organico 2013/2014
Abruzzo	4.455	4.397
Basilicata	2.320	2.312
Calabria	8.324	8.230
Campania	23.361	23.371
Emilia Romagna	12.128	12.235
Friuli Venezia Giulia	3.567	3.551
FVG- Scuole con insegnamento in lingua Slovena	126	126
Lazio	17.708	17.696
Liguria	4.096	4.102
Lombardia	24.741	25.019
Marche	5.073	5.119
Molise	1.239	1.222
Piemonte	12.009	12.056
Puglia	15.972	15.915
Sardegna	5.981	5.923
Sicilia	18.955	18.761
Toscana	11.498	11.623
Umbria	2.710	2.738
Veneto	14.382	14.480
Totale	188.642	188.876



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Tabella E – Sostegno

Organico di diritto anno scolastico 2013/2014 e incremento in organico di fatto, salvo deroghe.

Regione	Organico di diritto 2013/14	Incremento da utilizzare in O. f. 2013/2014	Organico di fatto 2013/2014
	A	B	C
Abruzzo	1639	426	2065
Basilicata	869	89	958
Calabria	2865	834	3699
Campania	10597	1334	11931
Emilia R.	3224	2668	5892
Friuli V. G.	903	394	1297
Lazio	6245	2641	8886
Liguria	1479	657	2136
Lombardia	6578	5086	11664
Marche	1279	1031	2310
Molise	358	106	464
Piemonte	3886	2271	6157
Puglia	6069	1434	7503
Sardegna	2162	264	2426
Sicilia	8247	3183	11430
Toscana	2857	1833	4690
Umbria	713	288	1001
Veneto	3378	2582	5960
Totale	63.348	27.121	90.469



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Tabella F -
Riepilogo delle dotazioni organiche di diritto (escluso il sostegno)

Regione	organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2012/2013	organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2013/2014	Differenza
Abruzzo	14.026	13.978	-48
Basilicata	7.296	7.211	-85
Calabria	25.725	25.444	-281
Campania	72.465	71.973	-492
Emilia Romagna	38.080	38.454	374
Friuli V. G.	11.436	11.455	19
Friuli V. G. Scuole in lingua slovena	482	484	2
Lazio	55.383	55.545	162
Liguria	13.230	13.251	21
Lombardia	87.010	87.648	638
Marche	15.880	15.944	64
Molise	3524	3.477	-47
Piemonte	41.864	42.048	184
Puglia	46.736	46.383	-353
Sardegna	18.270	18.156	-114
Sicilia	59.535	58.967	-568
Toscana	35.519	35.818	299
Umbria	9.021	9.088	67
Veneto	45.357	45.515	158
Totale	600.839	600.839	0